

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PICA, MARCHETTI, SENESE

Presentata il 5 febbraio 1970

Nuove norme sul riconoscimento dell'infermità contratta dall'impiegato civile per causa di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la normativa prescrive che la domanda dell'impiegato civile intesa ad accertare la dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità dev'essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento dannoso.

Tale termine ha carattere perentorio ed è applicabile anche alla domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese di cura.

In proposito non può non ritenersi infatti, così come è strutturata la norma, che il preminente interesse pubblico di certezza sia in ordine alla esistenza del fatto sia in ordine agli effetti giuridici giustifichi la ragione della natura perentoria del termine in discorso.

Va posto, tuttavia, in evidenza che tale termine influenza in maniera determinante il procedimento di concessione della pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio.

Il diritto a pensione sorge infatti soltanto quando sia stata accertata e riconosciuta la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed è appunto tale riconoscimento che è subordinato rigorosamente al rispetto del termine.

Sicché, i più tra i pur pochi impiegati colpiti dal provvedimento di dispensa dal servizio per infermità, restano fuori da ogni riconoscimento una volta trascorso inutilmente il semestre di cui innanzi.

Ora, è da rilevare che, proprio perché trattasi di personale infermo, e veramente infermo, tanto da giustificare il massimo provvedimento, quello che ponendo fine al suo servizio, lo considera « morto » per la pubblica amministrazione, il detto breve periodo non solo si appalesa inidoneo ma tale da configurare una perenzione a carattere iugulatorio. E tanto specie per i dispensati dal servizio per malattie della sfera del sensorio, che per l'infermità stessa, non sono in condizioni di poter curare i propri interessi: interessi che, una volta presi a cuore dai loro familiari, non appena se ne manifesta la possibilità, risultano non più suscettibili di tutela per scadenza del termine.

Per le considerazioni sopra esposte, proponiamo alla vostra considerazione l'approvazione della norma che al termine di sei mesi sostituisca quello più naturale e logico della data di normale quiescenza dell'interessato.

Con tale deliberazione, oltre a dare al giudice un nuovo elemento di valutazione, quale quello costituito dall'epoca in cui si propone la domanda, si dà al colpito comunque dalla disgrazia la possibilità del riesame del suo caso in funzione di un meno affrettato giudizio che egli, non medico, spesso non può dare, o che la malattia — per il suo evolversi nel tempo — non consentiva di formulare nel limitato spazio di un semestre.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'impiegato civile che abbia contratto infermità per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio può, fino alla data del collocamento in quiescenza, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

ART. 2.

È abrogata ogni altra disposizione vigente in materia.